

GRUPPO EQUITALIA



distribuzione parziale non può superare il 90% delle somme da ripartire. Con l'inserimento di un comma terzo, si introduce, poi, la facoltà, per il giudice dell'esecuzione, di disporre *“la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscono oggetto di controversia a norma dell'art. 512”*, qualora sia presentata un'apposita fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo (*“banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita”*), escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le nuove disposizioni si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia;

- all'art. 615 (Forma dell'opposizione), si prevede che, nell'esecuzione per espropriazione, l'opposizione sia inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato a norma degli artt. 530 (provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita), 552 (assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l'autorizzazione della vendita). Ciò, salvo che l'opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;
- all'art. 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione), viene esplicitato che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo in tal modo la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.

L'art. 4 interviene, altresì, sull'art. 2929-bis cc (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito), introdotto con il DL n. 83/2015, sostituendo i commi secondo e terzo. Viene, sostanzialmente, dettagliata la disciplina della cd. “revocatoria semplificata” e, in particolare, viene stabilito (nuovo secondo comma) che, in caso di alienazione nei confronti del terzo, il creditore che promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario sia preferito

GRUPPO EQUITALIA



ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato e che gli eventuali diritti di cui all'art. 2812 (Diritti costituiti sulla cosa ipotecata), comma 1, c.c. (es. l'usufrutto, l'uso e l'abitazione), costituiti sul bene mediante l'atto, non gli siano opponibili.

Nella nuova formulazione del comma terzo, si prevede, poi, che il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possano proporre le prescritte opposizioni all'esecuzione quando contestano la sussistenza dei presupposti (cfr. primo comma dello stesso art. 2929-bis), o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.

Si dispone, infine, che l'azione esecutiva contemplata dalla disposizione civilistica in argomento *“non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento”* (nuovo comma quarto);

- ✓ **Part. 5** modifica l'art 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, rubricato “Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”. Specificamente, si estende ad ulteriori fattispecie, ossia al curatore, al commissario e al liquidatore giudiziale, la facoltà di accesso con modalità telematiche ai dati relativi a soggetti che risultano debitori di procedure concorsuali. All'estensione soggettiva anzidetta si aggiunge la specificazione che in tali ulteriori fattispecie tale modalità di ricerca possa avvenire anche in mancanza del titolo esecutivo;
- ✓ **Part. 5-bis** parimenti interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, precisamente sull'art. 179-ter, riguardante l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita;
- ✓ **Part. 6 modifica alcune previsioni della legge fallimentare.** In particolare:
 - **all'art. 40** (Nomina del comitato), si prevede che il comitato dei creditori si considera costituito, anche prima della designazione del presidente, con l'**accettazione, anche**

GRUPPO EQUITALIA



per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti (non serve dunque alla costituzione del comitato la convocazione davanti al curatore);

- all'art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione), si consente al giudice delegato di prevedere che, in considerazione del numero dei creditori e dell'entità del passivo, l'udienza per l'esame dello stato passivo sia svolta in via telematica;
- all'art. 104-ter (Programma di liquidazione), tra le giuste cause di revoca del curatore viene inserito anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme, quando somme da distribuire ai creditori siano disponibili;
- all'art. 110 (Procedimento di ripartizione), comma primo, è aggiunta la previsione per cui nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'art. 98 LF (a seguito di opposizione, impugnazione o revocazione avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo), il curatore, nel progetto di ripartizione, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una idonea fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo, cpc (...) (cioè, anche con riguardo ai *“creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'art. 98”*). Al comma quarto dello stesso art. 110 (cfr. il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione), viene specificato che non si fa luogo all'accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione qualora sia presentata in favore della procedura una idonea fideiussione *“a norma del terzo periodo del primo comma (...)”*;
- all'art. 163 (Ammissione alla procedura e proposte concorrenti), nell'ambito della disciplina dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, consente lo svolgimento in via telematica dell'adunanza dei creditori;
- all'art. 175 (Discussione della proposta di concordato), viene precisato che, se il Tribunale ha disposto l'adunanza in via telematica, le modalità di svolgimento della discussione sulla proposta di concordato e delle proposte concorrenti siano disciplinate con decreto, non soggetto a reclamo, del giudice delegato (da emanarsi almeno 10 giorni prima dell'adunanza).

GRUPPO EQUITALIA



Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (GU n. 297 del 21 dicembre 2016)

L'art. 1, comma 81, sostituisce l'art. 182-ter della legge fallimentare, il quale nella sua nuova formulazione prevede, tra l'altro, che l'Agente della riscossione, sia nell'ambito della procedura di concordato preventivo (art. 160 LF) sia in quelle di accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis LF), esprima il suo voto/assenso circoscritto al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del DLgs n. 112 del 1999.

NOTIFICA MEDIANTE PEC

L'art. 7-quater del **Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193** è intervenuto, ai commi da 6 a 10, in materia di notifica mediante posta elettronica certificata:

- aggiungendo (comma 6) un nuovo ultimo comma all'art. 60 del DPR n. 600/1973. In tale comma, è prevista la possibilità di notificare via PEC, con le modalità di cui al DPR n. 68/2005, gli avvisi e gli altri atti che ai sensi dello stesso DPR devono essere notificati per legge nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), indirizzi che potranno essere consultati telematicamente ed estratti anche in forma massiva. Si prevede, poi, che la notifica dei predetti atti avvenga in deroga all'art. 149-bis cpc e che sia il "competente ufficio" (evidentemente dell'Agenzia delle entrate) a procedere direttamente alla notifica stessa senza, quindi, dover ricorrere, come invece previsto dalla derogata disposizione processuale civilistica, all'ufficiale giudiziario;
- prevedendo (comma 7) che le disposizioni recate dall'ultimo comma del novellato art. 60 si applichino alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017;
- modificando (comma 9) il secondo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, che prevede la facoltà, per l'Agente della riscossione, di notificare via PEC le cartelle di pagamento nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria, di professionisti iscritti in albi o elenchi e di coloro che ne abbiano fatto specifica richiesta. In particolare, il nuovo secondo comma dispone che la cartella di pagamento possa essere notificata a mezzo PEC, sempre con le modalità di cui al DPR n.

GRUPPO EQUITALIA



68/2005:

- a) all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC);
- b) ai soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa.

POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE

Il *Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193*, all'art. 3, comma 1, consente all'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di utilizzare, ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'art. 3 del DL n. 203/2005 (ad essa attribuite dall'art. 1, comma 2, del medesimo DL n. 193/2016) le banche dati e le informazioni alle quali detta Agenzia è già autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Il successivo comma 2, invece, interviene sull'art. 72-ter del DPR n. 602/1973, introducendo il comma 2-ter, contenente una specifica previsione in virtù della quale l'Agenzia delle entrate, sempre ai fini dell'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale, acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'INPS.

RATEAZIONI

Definizione avvisi accertamento per adesione o acquiescenza - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 22 aprile 2016 - "Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall'Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti. Riammissione alla rateazione - Art. 1, commi 134 - 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

Questa circolare illustra le modalità e i termini per fruire del beneficio, introdotto dall'art. 1, commi 134 - 138⁸, della legge n. 228/2015 (stabilità 2016), della riammissione al pagamento

⁸ Art. 1, commi 134 - 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

134. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016

GRUPPO EQUITALIA



rateale per i contribuenti decaduti, nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015, dalla rateizzazione delle somme dovute a seguito di definizione dell'avviso di accertamento per adesione o acquiescenza.

Con riguardo all'attività degli agenti della riscossione, vanno segnalati, in particolare, i paragrafi:

2.3. Sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo: vengono forniti chiarimenti sulla sospensione che, ai sensi dell' art. 1, comma 135 della legge n. 208 del 2015, viene disposta per i carichi eventualmente iscritti a ruolo (limitatamente alle imposte dirette e ai connessi interessi e sanzioni), *“ancorché rateizzati ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”*. Tale sospensione origina dalla necessità *“di inibire l'avvio delle azioni esecutive relativamente a quelle somme che, a seguito della decadenza, siano state eventualmente già affidate all'Agente della riscossione ai fini del recupero coattivo e che, per effetto della riammissione, dovranno essere versate ratealmente tramite Modello F24”*;

3. Divieto di avvio di nuove azioni esecutive: viene illustrato il divieto di avvio di nuove azioni esecutive stabilito dal comma 138 dello stesso art. 1, *“a seguito della trasmissione della quietanza”*. La circolare rammenta, al riguardo, il limite che tale divieto incontra proprio in virtù di tale disposizione. Difatti, viene precisato che il comma 138 *“aggiunge che, se la riammissione alla rateazione viene richiesta (rectius il versamento della prima rata viene eseguito) “...dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto”* (ciò, in coerenza con la disciplina delle dilazioni di pagamento concesse ai sensi dell'art. 19, comma 1-quater, del DPR n. 602/1973, il quale, pur in presenza della manifestata volontà di riammissione alla rateizzazione, dispone che l'Agente della riscossione proseguirà nella

135. *Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:*

- a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;*
- b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.*

136. *Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135.*

137. *Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.*

138. *A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.*

GRUPPO EQUITALIA



riscossione delle somme per le quali sia già intervenuta una segnalazione effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del medesimo DPR). In questa sede viene precisato che il competente Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate, *“in fase di ricalcolo del piano rateale, verificbi presso l'agente della riscossione la pendenza o meno del procedimento previsto dal sopra citato art. 48-bis e, in caso affermativo, acquisisca i relativi dati contabili, ossia gli importi che, tramite il predetto procedimento, saranno riscossi dall'Agente e, quindi, scomputati per la parte relativa alle imposte dirette -dall'importo oggetto del nuovo piano di rateazione”*.

4. Verifica dei pagamenti e sgravio dei carichi iscritti a ruolo: si illustrano gli adempimenti connessi alla verifica dei pagamenti cui l'Ufficio delle Entrate deve procedere ed ai conseguenti sgravi da disporsi, in misura integrale ovvero parziale. In proposito la circolare precisa che *“il mancato pagamento di due rate anche non consecutive previste dal nuovo piano di rateazione comporta la definitiva decadenza dal beneficio della rateazione. In tal caso, dopo aver determinato gli importi residui ancora dovuti e la relativa sanzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 13 del DLgs n. 472 del 1997, l'Ufficio provvede allo sgravio parziale dei carichi iscritti a ruolo nella misura eccedente gli importi dovuti a seguito della nuova decadenza, nonché alla revoca della sospensione al fine di consentirne la ripresa della riscossione coattiva”*.

Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 – “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” (GU n. 146 del 24 giugno 2016)

In sede di conversione in legge del decreto in esame (legge 7 agosto 2016, n. 160 – GU n. 194 del 20 agosto 2016) è stato introdotto l'art. 13-bis, contenente disposizioni in materia di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

L'art. 13-bis reca, da un lato, norme di carattere eccezionale, destinate a dispiegare effetti con esclusivo riferimento a rateizzazioni già concesse per le quali operino determinati presupposti (commi 1 e 2) e, dall'altro, interviene sulla disciplina delineata con carattere di generalità dall'art. 19 del DPR n. 602/1973 (comma 4).

In particolare, le novità riguardano:

- l'innalzamento ad euro 60.000 del limite di importo fino al quale la rateizzazione viene concessa in base a semplice richiesta motivata; tale disposizione riguarda tutti i

GRUPPO EQUITALIA



provvedimenti di rateizzazione concessi dal 21 agosto 2016, data dell'entrata in vigore della legge di conversione medesima;

- la possibilità, per tutti i contribuenti decaduti fino al 30 giugno 2016, di essere riammessi al beneficio della rateizzazione presentando inderogabilmente, entro il 20 ottobre 2016 – ossia 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione - una nuova istanza senza il preventivo pagamento delle rate scadute della precedente dilazione;
- l'estensione anche alle dilazioni concesse prima del 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del DLgs n. 159/2015, della possibilità, in caso di decadenza dal piano di rateizzazione, di ottenere, comunque, un nuovo piano, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate scadute del precedente piano di ammortamento siano state integralmente saldate (prima che intervenisse l'art. 13-bis, infatti, tale disciplina, per effetto dell'art. 15, comma 5 del citato DLgs n. 159/2015, era applicabile alle sole dilazioni concesse a decorrere dal 22 ottobre 2015).

VERSAMENTI UNITARI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia - "Estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione".

In particolare si prevede che a partire dal 1° aprile 2016, l'imposta sulle successioni, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, le tasse ipotecarie, l'imposta di bollo, l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e i tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni, dovuti in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, sono versati mediante il modello "F24".

Al punto 2 del Provvedimento si stabilisce che fino al 31 dicembre 2016 per il versamento delle predette somme può essere utilizzato il modello "F23", secondo le attuali modalità, mentre dal 1° gennaio 2017, l'utilizzo modello "F24" avrà carattere esclusivo.

GRUPPO EQUITALIA



Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 22 Marzo 2016 - “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.

La Risoluzione istituisce il codice tributo da utilizzare per il versamento con F24 della sanzione dovuta, ai sensi dell’art. 1, comma 538, della legge di Stabilità 2013, dai contribuenti che abbiano prodotto documentazione falsa ai fini della sospensione della riscossione prevista dalla stessa legge di stabilità.

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 21 aprile 2016 - “Ridenominazione del codice tributo 6836 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito derivante dalla cessione dei beni culturali e opere per il pagamento delle imposte ai sensi dell’articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell’articolo 39 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346”.

La risoluzione procede alla ridenominazione del codice tributo 6836 al fine di uniformare le modalità di versamento, tramite modello F24, delle imposte previste dall’art. 28-bis del DPR n. 602/1973 e dall’art. 39 del DLgs n. 346/1990, mediante l’utilizzo in compensazione del credito derivante dalla cessione di beni culturali e di opere.

Poiché per l’utilizzo in compensazione del credito in argomento, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE, l’Agenzia precisa che “sono pertanto da ritenersi superate le istruzioni fornite con la risoluzione n. 17/E del 20 febbraio 2012, relativamente all’obbligo di utilizzare il suddetto codice tributo 6836 presentando il modello F24 esclusivamente presso l’Agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale del soggetto che ha proposto la cessione.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 29 aprile 2016 - “Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni, a favore delle microimprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”.

GRUPPO EQUITALIA



L'art. 12 del DL n. 78/2015 ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca urbana (ZFU) comprendente i territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Il provvedimento in esame stabilisce che le agevolazioni connesse alla predetta disposizione sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs n. 241/1997, tramite il modello di pagamento F24, chiarendo che tale modello è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

GRUPPO EQUITALIA



▶ ALTRA NORMATIVA

Controllo e vigilanza - norme di contenimento della spesa pubblica

Equitalia SpA e le società dalla stessa partecipate sono sottoposte per legge al controllo della Corte dei Conti. Il controllo della Corte “viene esercitato secondo le modalità stabilite agli articoli 2 e 3 della L. 259/58”.

Dal 2008 Eurostat e Istat hanno classificato Equitalia e le società del Gruppo dalla stessa partecipate nel settore delle amministrazioni pubbliche, in considerazione sia della natura pubblica dei soci (Agenzia delle entrate 51%; INPS 49%), sia del tipo di attività svolta, che vede lo Stato e gli altri Enti pubblici quali principali acquirenti dei servizi forniti dal Gruppo, che svolgendo un'attività complementare a quella tipica di Governo può essere considerato come incaricato di attività ausiliaria.

Pertanto il Gruppo Equitalia - sulla base delle norme classificatorie e definitorie del sistema statistico nazionale e comunitario SEC 2010 (già SEC 95) - è stato ricompreso nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196, come confermato anche per il 2015 dall'inserimento del Gruppo Equitalia tra le Amministrazioni centrali del citato Elenco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015.

Ne consegue l'assoggettamento del Gruppo Equitalia a diverse misure di contenimento della spesa pubblica, di seguito rappresentate, previste dalla normativa in tema di finanza pubblica, che si sono affiancate alle iniziative intraprese fin dal 2006 dal Gruppo in tema di razionalizzazione della gestione economica e finanziaria.

Per tutte le misure di contenimento della spesa descritte nel seguito la Capogruppo, non ha imputato alle Società controllate il relativo onere, sia in quanto risulta direttamente destinataria della norma - tenuto conto dell'impianto normativo del DL 203/2005 e dell'inclusione, come Gruppo societario, fra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ex L. 196/09 - sia in quanto il risparmio, determinato come suindicato sulle risultanze del bilancio consolidato, non risulta imputabile a ciascuna delle attuali Società partecipate, in assenza di un perimetro societario invariato negli esercizi presi a riferimento come base di calcolo per i risparmi.

GRUPPO EQUITALIA



A tal proposito si segnala, quale importante novità, che a partire dall'esercizio 2016, in applicazione del c. 506 della Legge di Stabilità 2016, è stabilito che il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ed effettuato dalla Capogruppo per il Gruppo Equitalia, previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Analoga previsione è stata introdotta per il nuovo ente pubblico economico "Agenzia delle entrate – Riscossione" dall'art. 1 c. 6 bis del DL 193/2016.

Per questo motivo, quindi, i versamenti previsti per l'esercizio 2016 sono stati sospesi in quanto saranno effettuati in sede di chiusura del bilancio annuale quale distribuzione dell'eventuale dividendo da parte della Capogruppo, anche per conto delle società partecipate, per la quota dell'eventuale utile di Gruppo fino a concorrenza dell'ammontare dovuto in applicazione della normativa sul contenimento della spesa pubblica.

Decreto Legge n. 112/08

Tenuto conto di quanto previsto per le società non quotate a totale partecipazione pubblica dall'art. 61 del DL 112/08, e in applicazione di quanto indicato dalla Circolare MEF-RGS n. 36 del 23/12/2008, Equitalia SpA ha rilevato l'ammontare dei prescritti risparmi di spesa relativi al Gruppo, determinati nella misura del 50% delle spese sostenute nell'esercizio 2007 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, e del 70% delle spese per sponsorizzazioni sostenute per il medesimo anno.

Decreto Legge n. 78/10

Anche il DL 78/10, convertito con la L 122/2010, ha introdotto specifiche disposizioni volte a contenere la spesa delle Amministrazioni e delle Società ricomprese nel sopra richiamato elenco Istat. In considerazione del dettato normativo e tenuto conto anche dei contenuti delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 40 del 23 dicembre 2010 e n. 12 del 15 aprile 2011, sono state disposte, anche per l'anno 2013, le misure di contenimento ivi previste.

GRUPPO EQUITALIA

*Decreto Legge n. 52/12*

Il DL 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012, n.94, ha istituito un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per gli acquisti di beni e servizi, con i poteri di intervenire sui livelli di spesa delle Pubbliche amministrazioni. Con la stessa norma sono state modificate alcune modalità nel processo degli acquisti della P.A., ai fini della maggiore trasparenza ed economicità.

Decreto Legge n. 83/12

Con le medesime finalità è stato emanato il DL 83/2012, rubricato “Amministrazione aperta”, che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’obbligo di provvedere alla pubblicazione, a pena di inefficacia, degli elementi essenziali di ogni concessione di sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici in genere da parte di ogni Pubblica amministrazione.

Decreto Legge n. 95/12 (cd Spending review)

Il DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 135 del 7 agosto 2012, ha disposto nuove e diverse misure urgenti in tema di revisione della spesa pubblica, tra le quali si evidenziano:

- il rafforzamento dell’utilizzazione degli strumenti di acquisto centralizzato della Consip SpA, con l’obbligo di ricorrervi in tutti i casi di acquisto di utenze energetiche, idriche e telefoniche (utilities companies) e nei casi in cui, tra gli strumenti della Consip SpA, vi siano offerte di beni e servizi a condizioni migliori di quelle applicate dai fornitori correnti e questi non acconsentano a ridurre le condizioni economiche allo stesso livello;
- l’estensione, all’anno 2016, dell’inapplicabilità *ope legis* degli aggiornamenti dei canoni di locazione degli immobili condotti dalle amministrazioni iscritte nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione (termine così prorogato con il DL 210/2015 (cd. decreto Milleproroghe 2016);
- la riduzione obbligatoria del 50% delle spese per le autovetture aziendali e i buoni taxi rispetto al 2011;

GRUPPO EQUITALIA



- la fruizione obbligatoria delle ferie e dei riposi spettanti al personale, che in nessun caso danno diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, nonché l'imposizione di un tetto al valore dei buoni pasto che al massimo potrà ammontare ad euro 7,00;
- più in generale, la riduzione di tutte le spese per consumi intermedi in misura del 5% per il 2012 e del 10% dal 2013 rispetto a quanto sostenuto per il 2010. Con l'introduzione del DL 66/14 l'importo del contenimento di spesa è stato integrato della quota di un ulteriore 5% sui consumi intermedi sostenuti nel 2010.

Per la definizione del perimetro dei consumi intermedi la Capogruppo ha esaminato il totale della voce consolidata "altre spese amministrative" e ha provveduto ad individuare tra le stesse quale tipologia di costo potesse rientrare nella definizione di "consumi intermedi". L'analisi condotta da Equitalia SpA è stata svolta tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare Rgs 5/2009.

Legge 228/12 (Legge di Stabilità 2013)

La L. 228/12 (Legge di stabilità 2013) prevede – tra le varie misure di contenimento dei costi – il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. La riduzione è stata quindi fissata nell'80% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

Legge n.208/15 (Legge di Stabilità 2016)

Con la legge di stabilità 2016 sono state introdotte alcune disposizioni di interesse per le società del Gruppo Equitalia. Si riportano di seguito le misure di maggior rilievo, tutte contenute all'articolo 1 della legge.

GRUPPO EQUITALIA



In particolare:

- al comma 506, come già anticipato in premessa, è stabilito che il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, come individuate nell'elenco predisposto dall'Istat ai sensi della L. n. 196/2009 art.1 co. 1, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella Relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente. Tale disposizione trova applicazione nei confronti delle società del Gruppo Equitalia, come anche confermato dal Dipartimento R.G.S. - MEF (prot 2016/47980) in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata da Equitalia. Pertanto, in sede di approvazione del Bilancio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, nei limiti dell'utile conseguito e distribuibile ai sensi di legge, la distribuzione di dividendi almeno corrispondenti ai risparmi di spesa rivenienti dall'attuazione delle diverse norme di contenimento della spesa pubblica - come sopra richiamate e contestualmente dispone i versamenti di detti risparmi agli appositi capitoli di entrata del Bilancio dello Stato;
- al comma 508, del medesimo articolo, viene previsto un sistema per la definizione e la pubblicizzazione dei parametri di qualità e prezzo relativi ai beni e servizi acquisti con le convenzioni Consip SpA e dei soggetti aggregatori;
- con il comma 511 è data facoltà di recesso dai contratti sottoscritti aderendo a Convenzioni e Accordi quadro Consip SpA, se questa provveda alla rinegoziazione del relativo accordo o convenzione con clausola di revisione o aggiornamento dei prezzi nei casi di intervenuta variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10%, come rilevata dalle rispettive Authorities di settore;
- al comma 512 e ss. del medesimo articolo, per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici, è sancito che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip SpA (e agli altri

GRUPPO EQUITALIA



soggetti aggregatori) per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti, al fine di conseguire l'obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA (o altri soggetti aggregatori), nonché tramite la SOGEI SpA. Le amministrazioni possono acquisire beni o servizi informatici al di fuori della suddetta previsione solo con autorizzazione dell'organo di vertice e comunicandolo all'AGID. Le violazioni costituiscono presupposto per responsabilità disciplinare e danno erariale. Con la Circolare 17 maggio 2016 n.16 la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che il risparmio di spesa annuale nella misura sopra indicata del 50% (comma 515) è da conseguire come media nel triennio 2016-2018. Infine l'AGID con propria Circolare, la n. 2 del 24 giugno 2016, ha definito le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), possono procedere agli acquisti di beni e servizi informatici nelle more della definizione del "Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione";

- ai commi 672, 673 e 674 è stabilito che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'economia e delle finanze sarà fissato il limite massimo ai compensi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti nelle società controllate dallo Stato e dalle altre Pubbliche amministrazioni. Per l'individuazione dei limiti, le società verranno articolate in cinque fasce, sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi, e ad ognuna delle fasce corrisponderanno tetti diversi per i compensi. I limiti, che in ogni caso non potranno superare il tetto dei 240mila euro annui lordi (il tetto si applica alla somma dei compensi ricevuti da ognuno degli interessati), dovranno essere oggetto di verifica da parte dei consigli di amministrazione. Fino all'entrata in vigore delle nuove regole restano validi i tetti attuali; si precisa, peraltro, che in data 23 settembre 2016 entra in vigore il DLgs 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", attuativo della "riforma della Pubblica amministrazione" di cui alla Legge 124/2015 (c.d. "Riforma Madia), come meglio evidenziato nell'apposita sezione cui si rinvia.